



LEGGE 21 ottobre 1988 n.105 (pubblicato il 3/11/1988)

Norme sulla documentazione amministrativa.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 ottobre 1988.

Art. 1

La certificazione richiesta dalle vigenti disposizioni a corredo di atti concernenti pratiche amministrative o atti pubblici ricevuti da notaio, può essere sostituita da corrispondente dichiarazione rilasciata dai soggetti e con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2

La dichiarazione di cui all'art. 1 può riguardare:

- data e luogo di nascita, codice I.S.S.;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- carichi penali e carichi pendenti;
- lo stato di celibe, coniugato o vedovo, già coniugato;
- lo stato di famiglia;
- il regime patrimoniale dei coniugi;

- l'esistenza in vita;
- l'autenticità delle immagini fotografiche;
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
- l'iscrizione in albi ed ordini professionali sammarinesi riconosciuti a norma di legge;
- l'identificazione, anche catastale, di beni immobili siti in San Marino e la loro descrizione in relazione alla Legge sul Regime dei Suoli ed Urbanistica;
- l'ammontare del reddito dichiarato ai pubblici uffici sammarinesi.

L'atto di notorietà concerne fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e purchè debba essere presentato agli organi della Pubblica Amministrazione od Enti pubblici, può essere sostituito da una dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo innanzi all'Ufficiale di Stato Civile. Questi provvederà all'autenticazione della sottoscrizione nei modi di legge, applicando sempre la marca da bollo pari al valore della carta bollata.

Non possono rilasciarsi dichiarazioni sostitutive di certificazioni mediche, di certificazioni tecniche, di certificazioni riguardanti titoli di studio e di quelle richieste per la celebrazione del matrimonio.

Parimenti non sono ammesse dichiarazioni sostitutive di certificati rilasciati da soggetti o riguardanti soggetti di cittadinanza diversa da quella sammarinese non residenti nella Repubblica.

Art. 3

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono redatte o contestualmente alla domanda, o su carta bollata ovvero su appositi moduli predisposti dalla Pubblica Amministrazione.

Le dichiarazioni debbono essere sottoscritte dal presentatore maggiorenne innanzi al funzionario pubblico o pubblico ufficiale abilitato a ricevere la pratica. Lo stesso funzionario o pubblico ufficiale autentica la firma del presentatore, che con la sottoscrizione assume le responsabilità civili e penali per la veridicità delle stesse.

L'atto contenente la dichiarazione sostitutiva deve essere integrato con marca da bollo pari a tre volte il valore della carta bollata.

Art. 4

L'Ufficio della Pubblica amministrazione che riceve la pratica può procedere o direttamente o su richiesta scritta di soggetti interessati ad accertare presso gli uffici competenti la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. A tal fine la Pubblica Amministrazione può richiedere all'interessato l'esibizione di documentazione pubblica.

La verifica viene obbligatoriamente effettuata per i vincitori dei pubblici concorsi, nel caso di assegnazione di posti di lavoro e nel caso di erogazione di prestazioni economiche.

Se si riscontrano errori materiali non rilevanti ai fini della pratica, il dichiarante è tenuto alla rettifica presso l'ufficio o pubblico ufficiale ricevente. La Pubblica Amministrazione può procedere d'ufficio alla rettifica, dandone semplice comunicazione all'interessato.

Qualora la Pubblica Amministrazione risconti o presuma la non attendibilità o falsità delle dichiarazioni, trasmette gli atti all'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti ed eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale.

Art. 5

Le autorizzazioni eventualmente concesse sulla base di false dichiarazioni sono nulle.

La Pubblica Amministrazione ed i suoi funzionari, nonché i pubblici ufficiali abilitati a ricevere le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, salvo il caso di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni o documenti falsi prodotti dall'interessato o da terzi.

Art .6

La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 1989.

Data dalla Nostra Residenza, addì 24 ottobre 1988/1688 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luciano Cardelli - Reves Salvatori

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva